



Consiglio Comunale 17.12.2025 – RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – ANNO 2025

Sono anni ormai che, a quasi ogni Consiglio, mi vedo costretta a sottolineare il continuo mancato rispetto delle regole e delle norme di legge; pensavo che l'intervento della Corte dei Conti avrebbe costituito un monito per questa amministrazione, esortandola a prestare più attenzione alla legalità delle sue azioni.

Ma anche oggi ho dovuto ricredermi.

Esaminando la proposta di delibera e gli allegati ho immediatamente constatato che la ricognizione annuale delle partecipate non è né completa né esaustiva.

Infatti, la RELAZIONE TECNICA, secondo la legge non dovrebbe essere un mero elenco, ma è obbligatorio che sia analitica, **e deve valutare tutte le partecipazioni, dirette e indirette**, alla luce dei criteri stabiliti dalla normativa (costi/benefici, sostenibilità).

La relazione trasmessa non contiene affatto né valuta TUTTE le partecipazioni, contenendo esclusivamente quelle dirette, né le stesse vengono valutate dall'Organo di revisione.

L'analisi delle società partecipate anche indirettamente è importante perché rappresentano una estensione del controllo pubblico ed espongono l'ente a rischi finanziari e operativi analoghi a quelli delle società partecipate direttamente; gravi criticità nella gestione di una partecipazione indiretta, ancorché non di controllo, si ripercuotono negativamente sugli equilibri di bilancio della società direttamente partecipata e, di riflesso, su quelli del socio pubblico.

La loro analisi è dunque cruciale per valutare la sostenibilità complessiva e il reale impegno finanziario dell'ente.

Per tali motivi la normativa impone di censire, valutare e razionalizzare tutte le partecipazioni, incluse quelle indirette per evitare anche duplicazioni di funzioni e costi.

Tale valutazione non risulta effettuata nella relazione che si chiede di approvare, anche se vi sono ben tre società partecipate dal Comune per il tramite di Servizi Comunali che non versano affatto in floride condizioni economico-finanziarie.

Infatti, la MICROMEGA NETWORK SCRL risulta in liquidazione da ben 10 anni ed ha registrato perdite nell'ultimo triennio 2020-2022 dopodiché non ha più neppure presentato il bilancio.

La SERVIZI COMUNALI MILANO MONZA BRIANZA sempre partecipata indirettamente, è registrata come "INATTIVA" nelle schede allegate alla proposta di delibera.

Né possono essere considerate sufficienti le schede allegate alla proposta di delibera in quanto la relazione tecnica sulla ricognizione delle partecipazioni è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni (Enti Locali, ecc.) ai sensi dell'Art. 20 del TUSP, e non può essere sostituita dalle semplici schede predisposte dal MEF, che sono sintetiche e funzionali a un censimento generale ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014.

A ciò aggiungasi che nella proposta di delibera si legge che Comunità Sociale Cremasca, non sarebbe soggetta alla revisione periodica in quanto ha la forma giuridica di Azienda Speciale Consortile (ASC)

Tale affermazione è in contrasto sia con le indicazioni del MEF, che ha prescritto che gli enti strumentali (ivi incluse le aziende speciali) debbano essere inseriti, in sede di ricognizione periodica nel documento recante l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, sia con l'orientamento della Corte dei Conti.

In una recente sentenza la Corte ha ritenuto che, in ragione del principio di legalità finanziaria e per esigenze generali di tutela dell'equilibrio del bilancio dell'ente locale, anche con riguardo all'azienda speciale, la sussistenza di una o più condizioni previste dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 comporta l'obbligo di adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione dell'Ente strumentale, anche tenendo conto delle condizioni di mercato e della coerenza dei criteri concorrenziali che devono essere correlati all'affidamento del servizio. La sussistenza o meno di tali condizioni deve pertanto essere valutate anche per l'ASC.

Questo Consiglio non può pertanto legittimamente approvare la revisione periodica e la relazione tecnica che non costituiscono affatto l'analisi generale della situazione delle società partecipate, dirette e indirette necessaria per valutare la sostenibilità e l'opportunità delle partecipazioni, come previsto dalla legge.

Cristina Mandelli
Consigliere TRESCORE FUTURO

